



ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176/172 – fax 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153
istitutotommasogrossi@yahoo.it
www.icgrossimilano.edu.it

I. C. "TOMMASO GROSSI" MILANO
Prot. 0004595 del 10/12/2024
II-10 (Uscita)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO a.s. 2024/2025

Il giorno 10 dicembre dell'anno 2024, alle ore 12.00, nell'ufficio della Dirigente Scolastica, presso la sede dell'IC Tommaso Grossi, si riuniscono, come da convocazione prot. 4758 del 9/12/2024, la RSU dell'Istituto e la rappresentante di parte pubblica, Dirigente Scolastica dr.ssa Milena Sozzi, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, a.s. 2024/2025.

Verificato che l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto di cui al prot. n. 4311, sottoscritta in data 25 novembre 2024, è stata trasmessa, con l'apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria, ai Revisori dei Conti in data **26 novembre 2024**;

Considerato che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole con verbale n. 5 del **3 dicembre 2024**;

Tra le parti convenute viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Tommaso Grossi per l'a.s. 2024/2025.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis comma 4 e 5 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.55 del D.lgs. 150/09, il presente Accordo, unitamente alla Relazione tecnico finanziaria del DSGA, alla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico, verrà inviato entro 5 giorni dalla stipula definitiva, all'ARAN e al CNEL e pubblicato sul sito della scuola e all'albo dell'Istituto.

Con la firma del presente contratto si intendono sottoscritti tutti i documenti facenti parte integrante del contratto integrativo 2024/2025, come già condivisi e sottoscritti in data 25 novembre 2024.

Il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto viene sottoscritto tra

PARTE PUBBLICA

la Dirigente Scolastica

PARTE SINDACALE RSU



- **VISTO** il D.L.vo 165/2001;
- **VISTO** il CCNL 2019/2021 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- **VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 16.11.2021 e approvato in data 17.11.2021 dal Consiglio di Istituto (del. 170), aggiornato in data 13/11/2024 con delibera n. 164;
- **VISTO** il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti del 10/09/2024;
- **VISTI** il RAV e il Piano di Miglioramento;
- **VISTA** la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- **VISTE** le Note MIM prot. nr. 36704 del 30/09/2024 e n. 40436 del 28/10/2024;
- **VISTO** l'esito delle trattative sindacali;
- **TENUTO CONTO** che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica;

il giorno **25 novembre 2024**, presso la sede centrale dell'I.C. "Tommaso Grossi" di Milano, tra la parte pubblica nella persona della Dirigente Scolastica, dr.ssa Milena Sozzi, e la parte sindacale - RSU di istituto costituita ai sensi dell'art. 7 del CCNL 06-09 – **Maurizio Losardo, Teresa Marino e Stefania Sobrero**, viene sottoscritta la seguente ipotesi di aggiornamento di contratto che entrerà in vigore a seguito della approvazione prevista dalla normativa vigente.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Annualità 2024/2025

Sommario

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata, interpretazione autentica	4
Art. 2 – Obiettivi e strumenti	4
Art. 3 – Agibilità sindacale	4
Art. 4 – Permessi sindacali	5
Art. 5 – Assemblea in orario di lavoro.....	5
Art. 6 – Referendum	5
Art. 7 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990	6
Art. 8 – Diritti del lavoratore	7
Art. 9 – Ferie e permessi: riferimenti organizzativi.....	7
Art. 10 – Collaborazione plurime del personale docente.....	8
Art. 11 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	8
Art. 12 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	8
Art. 13 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	8
Art. 14 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	9
Art. 15 – Fondo per il salario accessorio	9
Art. 16– Finalizzazione del salario accessorio.....	9
Art. 17 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica	9
Art. 18 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione.....	10
Art. 19 - Attività a distanza.....	10
Art. 20 – Criteri sostituzione docenti assenti e ore eccedenti	10
Art. 21 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale	11
Art. 22 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative a progetti nazionali, comunitari o conseguenti a stanziamenti specifici.....	11
Art. 23 - Conferimento degli incarichi.....	11
Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	11
Art. 25 - Incarichi specifici	11
Art. 26 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	11
Art. 27 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili.....	12

Art. 28 - Funzioni strumentali.....	13
Art. 29 - Incarichi specifici personale ATA	13
Art. 30 – Calcolo e ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto.....	14
Art. 31 - Compensi per le attività di educazione fisica.....	16
Art. 32 - Compensi per la continuità didattica e servizio in sedi socialmente disagiate a.s. 2024/2025	16
Art. 33 - Valorizzazione personale – ex comma 126 art.1 L.107/15.....	16
Art. 34 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti.....	17
Art. 35 - Funzioni miste (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali).....	17
Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	17
Art. 37 - Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione	17
Art. 38 - Obblighi del dirigente scolastico.....	17
Art. 39 - La sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	17
Art. 40 - La formazione in materia di sicurezza	18
Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	18

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. A.' and the initials below it are 'S.H.'.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza, durata, interpretazione autentica

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC Tommaso Grossi".
2. Il contratto ha validità triennale fatta eccezione per la parte riguardante le risorse ed i compensi al personale scolastico che ha validità annuale. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
4. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.
5. Rimane ferma la possibilità di attivare l'interpretazione autentica di singole clausole del contratto integrativo di scuola su richiesta di una delle parti firmatarie ai sensi dell'art. 8 c. 2 del CCNL 2019/21.
6. Il contratto integrativo, dopo la firma, è pubblicato all'albo (elettronico) di scuola e all'albo sindacale di tutte le sedi della scuola
7. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni delle norme contrattuali in vigore.


TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 2 – Obiettivi e strumenti

1. A livello d'istituzione scolastica ed educativa le materie oggetto di informazione, confronto e contrattazione integrativa sono quelle previste dall'art. 30 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21.
2. Il Dirigente scolastico fornisce l'informazione sulle materie previste dal CCNL (art. 5 e 30 co. 10) almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti per le materie oggetto di sola informazione o della data stabilita per la convocazione della sessione di contrattazione sulle materie oggetto della documentazione trasmessa.
3. Per le materie per le quali è prevista l'attivazione del confronto (art. 6 e art. 30 co. 9 del CCNL), il Dirigente scolastico predispone la trasmissione della documentazione in tempi congrui che garantiscano lo svolgimento degli incontri prima dell'adozione degli atti.
4. Le riunioni per la contrattazione integrativa si svolgono, in linea di massima, in presenza. Il Dirigente Scolastico convoca la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni.

Art. 3 – Agibilità sindacale

1. Le bacheche sindacali sono collocate in ognuna delle sedi, in luogo concordato con la RSU. I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere nelle bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale di interesse sindacale senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Sul sito di istituto è presente una sezione definita albo sindacale.

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large 'A' and 'SA'.

2. Stampati e documenti possono essere inviati alle sedi per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è indirizzato.
3. Ai membri della RSU e delle organizzazioni sindacali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
4. Alla RSU, per l'esercizio dell'attività, è consentito utilizzare, secondo modalità concordate con il Dirigente scolastico, il telefono, la fotocopiatrice, nonché l'uso di un computer con accesso ad internet.
5. Alla RSU è consentito l'uso di un locale della sede centrale, individuato nell'aula docenti della scuola primaria di via Monte Velino.
6. Il dirigente veicola le informazioni sindacali mediante la pubblicazione all'albo sindacale on line, presente nell'apposita sezione del sito di Istituto.

Art. 4 – Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. Il contingente dei permessi di spettanza è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato.
3. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente scolastico che lo comunica alla RSU medesima.
4. La richiesta di fruizione dei permessi sindacali viene comunicata al DS con un preavviso di almeno tre giorni.

Art. 5 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
2. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o a.t.a.).
3. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
4. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare e/o mail; l'adesione deve essere espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il servizio all'ora indicata di fine dell'assemblea nella classe o nel settore di competenza.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un'unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi, in cui sono presenti più unità che non hanno aderito all'assemblea.

Art. 6 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 7 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dal Protocollo di Intesa firmato il 10 febbraio 2021, in applicazione di quanto previsto dall'ex art. 3, comma, 2 dell'Accordo integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero:

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2, comma 2, dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.

Personale coinvolto:

PERSONALE	NUMERO UNITA'
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI	1 per sede centrale
COLLABORATORE SCOLASTICO	1 per sede centrale e 1 per sede distaccata se funzionante
-	vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio: attività non essenziale nell'Istituzione scolastica
-	vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne: attività non prevista nell'Istituzione scolastica.
-	raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi.

Personale coinvolto:

PERSONALE	NUMERO UNITA'
COLLABORATORE SCOLASTICO	1 per sede interessata (per consentire l'accesso all'edificio)
-	servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati: attività non prevista nell'Istituzione scolastica.
-	vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.

Personale coinvolto:

PERSONALE	NUMERO UNITA'
COLLABORATORE SCOLASTICO	1 per sede interessata (per consentire l'accesso all'edificio)
-	attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame: attività non prevista.
-	adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Personale coinvolto:

PERSONALE	NUMERO UNITA'
DSGA	1
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1
COLLABORATORE SCOLASTICO	1 (per apertura sede e vigilanza)

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) volontarietà dei lavoratori; in caso di più volontari, ricorso al sorteggio;
- b) in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico.

Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell'anno

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

Operazioni in caso di scrutini ed esami finali

Le azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate:

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle scadenze fissate;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione. Negli altri casi i predetti scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione.
2. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.
 3. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.

TITOLO TERZO – CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITA'

Art. 8 – Diritti del lavoratore

Ferie, permessi e assenze sono regolamentate dai CCNL ancora in vigore. Per quanto riguarda, in particolare, i congedi parentali si fa riferimento all'art. 34 del CCNL 2019 – 2021, mentre l'art. 35 regola permessi e ferie del personale a tempo determinato.

Art. 9 – Ferie e permessi: riferimenti organizzativi

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio impartite dal Dirigente scolastico
2. I docenti possono usufruire di ferie durante le lezioni alle seguenti condizioni:
 - a. la concessione è subordinata alla sostituzione per tutte le attività previste nella classe, co-presenze effettuate in attività di classi aperte, sostegno compresi;
 - b. il docente che sostituisce il collega in ferie non può svolgere più di 6 ore consecutive di servizio.
3. La fruizione di permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della legge n. 104/1992, avviene mediante una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso
4. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, devono essere garantiti:
 - a. l'apertura, la sorveglianza e la pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni, effettuati con la presenza di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici. In caso di carenza di personale amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto;
 - b. Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile assicurare i servizi previsti dal precedente comma, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 10 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL del Comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 11 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 12 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata e documentata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi e nel rispetto delle funzioni già assegnate.Il dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/ chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
 - la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio;
 - la flessibilità non dovrà prevedere carichi di lavoro aggiuntivi per il resto del personale in servizio né costi per le sostituzioni;
 - la flessibilità non dovrà comportare limiti quantitativi e qualitativi all'erogazione dei servizi essenziali del sistema di istruzione.

Art. 13 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.

3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 14 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.


TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 15 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato dai seguenti importi lordo dipendente:
Fondo dell'Istituzione Scolastica per le finalità previste ai sensi dell'art. 88 CCNL 2006/2009: 40.017,43 €
Comprensivo quota per la formazione docenti
Attività avviamento pratica sportiva: 576,76 €
Funzioni strumentali: 4.394,37 €
Incarichi specifici personale ATA: 3.053,61 €
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti: 2.901,76 €
Valorizzazione del personale scolastico: 13.844,07 €
Compensi per continuità didattica e servizio in sedi socialmente disagiate: 47.192,74 €
Eventuali economie anni precedenti: € 5.213,07
2. A queste risorse si aggiungono quelle provenienti da altri enti o apposite norme di legge nazionali e/o comunitarie quali, ad esempio:
Progetti Comunitari (PON, PNRR; PN.)
Contributi provenienti da EE.LL.
Eventuali ulteriori risorse con vincolo di destinazione
3. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

Art. 16– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola



Art. 17 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di

- ripartizione del FIS, fatta eccezione per incarichi specifici e FS, è definito in proporzione al numero delle unità di ogni contingente (ATA, docenti) previsto in organico di fatto sulla base della seguente proporzione: 65% personale docente, 35 % personale a.t.a.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo mantenendo il comparto di attribuzione (docente o ATA). Eventuale rimodulazione del vincolo di destinazione è oggetto di contrattazione.
 3. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
 4. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative
 - b. supporto alla didattica
 - c. supporto all'organizzazione della didattica
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non
 - e. attività d'insegnamento aggiuntive
 5. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:
 - a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti
 - b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica
 - c. ore per attività straordinaria.
 6. L'attribuzione degli incarichi avviene in base alla normativa vigente. Laddove siano previste candidature, si procede con specifico avviso o informativa al Collegio. In caso di richieste superiori al numero di posti o disponibilità delle risorse, si terrà conto della rispondenza della domanda con l'avviso, delle competenze pregresse e di eventuali titoli specifici per l'incarico in parola nonché della rotazione delle assegnazioni.

Art. 18 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione

1. I docenti impegnati in attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate alle attività di insegnamento. È confermata la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione.
2. Il Piano delle Attività docenti prevede un monte ore destinato alla formazione. Le risorse per la formazione del personale docenti contribuiscono ad incrementare le attività retribuite dal FIS, per quanto attiene il supporto all'organizzazione della didattica.
3. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e fermo restando disponibilità di risorse, potranno essere erogati contributi forfetari esclusivamente per attività di formazione obbligatorie previste nel piano annuale approvato dal Collegio e inserito nel PTOF, eccedenti le 40 + 40 in base a ripartizione proporzionale.
4. Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore delle 40 + 40, previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

Art. 19 - Attività a distanza

È possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all'insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore di programmazione dei docenti della scuola primaria.

Art. 20 – Criteri sostituzione docenti assenti e ore eccedenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18, il Dirigente Scolastico, per la copertura delle classi in caso di impossibilità a ricorrere a personale supplente, dispone l'utilizzo di docenti dell'Istituto secondo i seguenti criteri:
 - docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
 - docenti che hanno dato disponibilità a prestare ore eccedenti;
 - docenti in contemporaneità.

Art. 21 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. Lo stanziamento assegnato all'Istituzione scolastica è ripartito fra personale a tempo indeterminato e con incarico annuale docente (65%) e ATA (35%).
2. La quota destinata al personale ATA integra la quota del FIS destinata a riconoscere le attività aggiuntive del personale ATA, anche per attività a consuntivo e non preventivabili in fase iniziale.
3. La quota destinata al personale docente, integra la quota del FIS destinata a riconoscere le attività aggiuntive del personale docente per attività a consuntivo e/o non preventivabili in fase iniziale, anche con particolare riferimento ad attività finalizzate alla qualità dell'insegnamento e al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e per responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico.
4. I compensi erogati non possono essere aggiuntivi a quelli già attribuiti con altre risorse per attività affini.

Art. 22 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative a progetti nazionali, comunitari o conseguenti a stanziamenti specifici

1. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali, comunitari o per stanziamenti specifici, sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA individuato coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata, a seguito di avviso specifico.
2. Tali risorse sono oggetto di contrattazione con la RSU, ovvero di informazione, sulla base dei progressivi stanziamenti.
3. L'assegnazione avviene in base alle candidature pervenute a seguito degli specifici avvisi. In caso di richieste superiori al numero di posti o disponibilità delle risorse, si terrà conto della rispondenza della domanda con l'avviso, delle competenze pregresse e di eventuali titoli specifici per l'incarico in parola. Per gli incarichi derivanti da risorse non comunitarie, si terrà conto anche, se possibile, della rotazione delle assegnazioni.

Art. 23 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi, possibile solo a seguito sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti e all'effettiva disponibilità dello stanziamento.

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, fino ad un massimo di 36 ore annuali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 25 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, del CCNL del comparto scuola 2019-2021 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono definite nella comunicazione del MOF.

Art. 26 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30% di quanto previsto inizialmente.

Art. 27 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse, riportate all'art. 15 per l'anno scolastico 2024/2025, sono state comunicate dal MIM con note prot. nr. 36704 del 30/09/2024 e n. 40436 del 28/10/2024 e calcolate in base alle seguenti indicazioni:

- 03 punti di erogazione;
- 104 unità di personale docente in organico di diritto;
- 24 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Risorse economiche disponibili:

FONDO ISTITUTO SCOLASTICO	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Punti di erogazione del servizio n. 3	5.805,44	7.703,82
Posti totali n. 128 personale doc. e Ata (in organico di diritto)	34.211,99	45.399,32
FONDO ISTITUTO totale	40.017,43	53.103,14
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	-4.416,00	-5.860,03
Quota Formazione Docenti	-2.953,85	-3.919,76
DIFFERENZA	32.647,58	43.323,34
QUOTA FORMAZIONE DOCENTI	2.953,85	3.919,76
ECONOMIE 2023/24	5.213,06	6.917,73
Totale complessivo FIS + economie a.s. 2023/2024	40.814,49	54.160,83

FINANZIAMENTI AREA RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Assegnazione per l'a.s. 2024/2025	0	0
Economie a.s. 2023/24	1.841,46	2.433,62
Totale finanziamenti AR e FP Immigratorio	1.841,46	2.443,62

FUNZIONI STRUMENTALI	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Quota base funzioni strumentali: 1	1.152,25	1.529,04
Quota Complessità: 1	462,26	613,42
Nr. Docenti in organico (escluso D.S.): 104	2.779,86	3.688,88
Totale funzioni strumentali	4.394,37	5.831,34

INCARICHI SPECIFICI ATA	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Nr. Posti ATA in organico: 23	3.053,61	4.052,14
Totale Incarichi Specifici ATA	3.053,61	4.052,14

FUNZIONI MISTE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Funzioni miste – refezione, prescuola, giochi serali		
Totale funzioni MISTE		

ORE ECCEDENTI	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Nr. Docenti scuola primaria e secondaria : 104	2.901,76	3.850,64
Economie ore eccedenti 2023/24	1.795,48	2.382,60
Totale ore eccedenti + economie	4.697,24	6.233,24

PRATICA SPORTIVA	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Classi di scuola secondaria I°: 9	576,76	765,36
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI 21/22	0	0
Totale Pratica Sportiva	576,76	765,36

VALORIZZAZIONE PERSONALE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a.s. 2024/2025	13.844,07	18.371,08
Economie 2023/24	0,01	0,01
TOTALE VALORIZZAZIONE	13.844,08	18.371,09

VALORIZZAZIONE DOCENTI ZONE DISAGIATE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
TOTALE a.s. 2024/2025	47.192,74	62.624,77

Art. 28 - Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, vengono attribuite, sulla base della normativa vigente, n. 7 Funzioni strumentali per un totale di € **4.394,37** (lordo dipendente). Qualora per una medesima area concorrano più docenti, verrà effettuata votazione a scrutinio segreto.

Art. 29 - Incarichi specifici personale ATA

I compiti del personale ATA sono costituiti:

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente	Lordo Stato
Coordinamento area alunni e implementazione Registro Elettronico	01	1.000,00	1.327,00
Compiti specifici: Diretta collaborazione con il Direttore sga. effettuando attività di coordinamento nella gestione delle pratiche amministrative e alla tenuta dei fascicoli riferiti a tutto il personale docente ed A.T.A, inserimento dati al Sidi	01	1.000,00	1.327,00

Compiti specifici: in relazione alla nuova raccolta Amsa, che prevede il conferimento della carta nel giorno di sabato, si prevede l'apertura il sabato mattina per il conferimento dei cassonetti ed il loro ritiro entro le 13. Apertura e chiusura del sabato, nei giorni prefissati in base all'occorrenza. Riguarda solo il plesso di Monte Velino.	01	300,00	398,10
Attività di affiancamento al DSGA incaricato annuale	01	753,61	1.000,04
Totale incarichi specifici ATA	04	3.053,61	4.052,14

Art. 30 – Calcolo e ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

Detratta prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € 4.416,00 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA e quota di € 2.953,85 per la formazione docenti, la quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di € 32.647,58 viene così ripartita secondo il criterio individuato in sede di contrattazione:

65 % - pari ad € 21.220,93 (cui aggiungere € 2.953,85 formazione docente) per un totale di € 24.174,78 al personale docente.

35 % - pari ad € 11.426,65 al personale ATA.

Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti siano destinate di seguito distribuite:

Economie personale docente a.s. 2023/2024 € 366,31

Economie personale ATA a.s. 2023/2024 € 4.846,75

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e non docente:

Voci di finanziamento		Docenti	ATA
FIS 2024/2025 + economie	40.017,43	24.541,09	16.273,40
Indennità direzione DSGA	-4.416,00		
Formazione Docenti	-2.953,85		
Somma disponibile per la contrattazione	32.647,58		
Ripartito secondo criterio di contrattazione € 32.647,58 (65% doc. e 35% ATA)		21.220,93	11.426,65
Economie 2022/23		366,31	4.846,75
Formazione Docenti		2.953,85	0
		24.541,09	16.273,40

Docenti

La quota spettante ai docenti è di € 24.541,09 dalla quale si concorda di accantonare l'importo di € 4.000,00 per la retribuzione del collaboratore, di € 2.500,00 per il secondo collaboratore.

L'importo restante di € 18.041,09 viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti.

	Attività	Nr. Unità	Importo unit. Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo Stato
A BB	Supporto segreteria/sito/R.E.	01	1.000,00	1.000,00	

Spazio mensa	03	525,00	1.575,00	
Team anim. Digitale	03	300,00	900,00	
Tutor anno di prova	06	200	1.200,00	
Supporto assistenza educativa	01	500,00	500,00	
Referente mensa	02	200,00	400,00	
Referente antibullismo	01	300,00	300,00	
Gruppo anti bullismo	03	150,00	450,00	
Referente laboratori	03	200,00	600,00	
Tutor universitari PCTO	04	200,00	800,00	
Referenti genitori	06	200,00	1.200,00	
Animatore Digitale	01	750,00	750,00	
Referenti supporto organizzativo	06	variabile	6.800,00	
Formazione Docenti	Da concor dare	Variabile	1.566,09	
	Coll. DS e staff		6.500,00	
	Totale FIS docenti		24.541,09	32.566,03

La rimanenza pari a € 1.566,09 viene accantonata per eventuale attività a consuntivo o di formazione ai sensi dell'art. 18

Personale ATA

Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € **16.273,40** lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

	Attività	Nr. unità	Importo unit. Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo Stato
Collaboratori scolastici = 7.150,00	Supporto lavori emergenti scuola sec. T.IL	01	500,00	500,00	
	Supporto plesso servizi aus. Alunni con disabilità	07	300,00	2.100,00	
	Flessibilità oraria rim. Rifiuti M.V.	02	300,00	600,00	
	Flessibilità oraria rim. Rifiuti Colletta	01	600,00	600,00	
	Materiale pulizia – magazzino	02	300,00	600,00	
	Commissioni esterne – plesso Colletta	01	1.000,00	1.000,00	
	Commissioni esterne – plesso MV – T.L.	01	250,00	250,00	
	Servizi piccola manutenzione IC. GROSSI	01	750,00	750,00	

	Servizi piccola manutenzione M.V.	01	750,00	750,00	
	Sostituzione colleghi, supporto progetti, attività di riordino (ore a consuntivo)	114	13,75	1.561,70	
Assistenti amministrativi = 6.000,00	Supporto professionale informatizzazione	02	1.000,00	1.000,00	
	Diretta collaborazione con il Direttore sga. effettuando attività di coordinamento nella gestione delle pratiche amministrative e alla tenuta dei fascicoli riferiti a tutto il personale docente ed A.T.A, inserimento dati al Sidi	01	1.500,00	1.500,00	
	Supervisore ai gestionali di segreteria e procedure informatiche	01	1.500,00	1.500,00	
	Supporto progetti PTOF area contabilità	01	2.000,00	2.000,00	
	Sostituzione colleghi e lavoro straordinario (in relazione a pratiche urgenti a consuntivo)	98	15,95	1.561,70	
	Totale FIS ATA			16.273,40	21.594,80

Art. 31 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € 576,76) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Attività	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività complementari di ed. fisica	576,76	765,36

Art. 32 - Compensi per la continuità didattica e servizio in sedi socialmente disagiate a.s. 2024/2025

- Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per le suddette finalità assommano a euro 47.192,74.
- I criteri di ripartizione delle risorse vengono individuati in base all'effettivo servizio continuativo prestato dai docenti presso le sedi di via Monte Velino (primaria e secondaria) a partire da tre anni effettivi (incluso l'anno in corso) e proporzionalmente agli anni successivi.
- Le fasce di retribuzione sono le seguenti: da 3 a 5 anni; da 6 a 10; da 11 a 15; oltre i 15.

Art. 33 - Valorizzazione personale – ex comma 126 art.1 L.107/15

In accordo ai criteri su indicati all'art.25, le risorse assegnate per la valorizzazione del personale, ammontano per l'a.s. 2024/2025 a € 13.844,07 lordo dipendente + economie 2023/24 € 0,01 ripartiti in € 8.998,66 per il personale docente e € 4.845,42 per il personale ATA

Art. 34 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Risorse assegnate	Lordo dipendente	Lordo Stato
Econ. Ore eccedenti a.s. 2024/2025	2.901,76	3.850,64
Ore eccedenti a.s. 2023/24	1.795,48	2.382,60
Totale risorse + econ ore ecceden	4.697,24	6.233,24

Art. 35 - Funzioni miste (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali)

Il Comune di Milano ha previsto compensi per funzioni miste da corrispondere ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi erogati all'utenza quali: refezione scolastica, prescuola, post-scuola.

Il contributo è in fase di assegnazione.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL - Comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive.

Art. 37 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale dell'Istituzione scolastica e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 38 - Obblighi del dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), adotta tutte le misure previste dalla legge e dall'evoluzione dell'esperienza tecnica, con riferimento alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con il supporto dell'RSPP e del medico competente.

Art. 39 - La sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il dirigente scolastico concorda annualmente con il medico competente il programma delle visite mediche e rende note al RLS le categorie di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria.



Art. 40 - La formazione in materia di sicurezza

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il dirigente scolastico programma le attività di informazione e formazione in materia di sicurezza rivolte al personale e agli alunni, secondo quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza e dall'Accordo Stato Regioni vigente sulla formazione in materia di sicurezza.
2. L'attività di formazione è considerata attività in servizio e pertanto sarà svolta durante l'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica. In caso di svolgimento al di fuori dell'orario di servizio, il personale ATA potrà recuperare le ore prestate in eccedenza nei periodi di minori esigenze di servizio, secondo la programmazione disposta dal DSGA.
3. Per il personale docente la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sarà inserita nel piano delle attività (40+40).

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori a/ superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.


per la PARTE PUBBLICA

La Dirigente Scolastica



Per la PARTE SINDACALE

RSU



SINDACATI TERRITORIALI

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS CONFSAL

GILDA

ANIEF